x Camera Comm

## IL TRIBUNALE DI URBINO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alessandro Pascolini

dott. Paolo Cigliola

dott. Vito Savino

ha pronunciato il seguente

N. 103 10 AC.C.
N. 2921 Cron.
N. 49210

presidente
giudice 161.
giudice

## **DECRETO**

con sede in (PU), in persona del legale rappresentante pro tempore, dep. il 25.11.2009, n. 8/09 c.p.; comunicato al p.m. in data 2.12.2009; a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 8.7.2010; rilevato:

- che l'impresa presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con le modalità meglio specificate nel ricorso;
- che con decreto in data 17.12.2009 il tribunale, riscontrate sussistenti le condizioni previste dall'art. 160 l. fall., ammetteva la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Paolo Cigliola e commissario giudiziale AVV. EMANUELE ALUIGI;
- che il commissario giudiziale redigeva relazione ex art. 172 l. fall., dep. il **20.4.2010,** con allegati;
- che all'adunanza dei creditori in data 23.4.2010, ed in considerazione anche dei voti pervenuti nel termine di legge, venivano raggiunte le maggioranze prescritte (cfr. anche relazione comm. giud., dep. il 12.5.2010), e veniva pertanto fissata l'udienza di comparizione del debitore e del commissario giudiziale;
- che nessuna opposizione veniva presentata dai creditori dissenzienti entro il termine di legge;
- che la proposta di concordato avanzata dalla ricorrente appare ammissibile, anche alla luce delle importanti modificazioni normative intervenute in materia di concordato preventivo per effetto della I. n. 80/05, che risulta avere sostanzialmente limitato l'esame del tribunale al soddisfacimento integrale delle spese di prededuzione e dei creditori privilegiati (ove non diversamente stabilito nella proposta medesima), al raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge e, solo in caso di formazione di diverse classi di creditori e di dissenso di taluna delle classi medesime, alla condizione che "i creditori appartenenti alle classi

dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili";

- che in particolare, nel caso di specie, i beni offerti ai creditori risultano idonei e sufficienti al pagamento di quanto sopra, alla stregua degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dal commissario giudiziale (cfr. da ultimo parere motivato ex art. 180 l. fall., dep. il 17.6.2010, nel giudizio di omologazione);
- che le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato risultano raggiunte, anche in considerazione dei voti pervenuti entro il termine di legge, come sopra menzionato;
- che, alla stregua della proposta formulata dalla società debitrice, non risultano formate diverse classi di creditori, né pertanto il dissenso di alcuna di queste;
- che il commissario giudiziale non ha evidenziato la necessità e/o opportunità di procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di ulteriori informazioni o di prove nel contraddittorio delle parti, non constando altresì, come detto, la presenza di creditori dissenzienti costituiti;
- che il concordato deve pertanto essere omologato, con la conseguente nomina trattandosi di concordato consistente anche o prevalentemente nella cessione di beni del comitato dei creditori e di un liquidatore che provvederà alla liquidazione acquisendo il parere del comitato dei creditori per le operazioni di maggiore rilevanza (in particolare per quelle di valore superiore a 25.000 euro), con deposito in cancelleria di relazione semestrale sullo stato e le prospettive della liquidazione, nonché del piano di riparto finale e degli eventuali piani di riparto parziali, e sottoposizione al tribunale della richiesta del proprio compenso;
- che in considerazione delle circostanze del caso concreto, ed in particolare dell'opera già utilmente prestata dal commissario giudiziale (in particolare in relazione alla cessione di importanti cespiti aziendali, ed alla risoluzione, anche in via transattiva, di importanti controversie), si rinvengono giusti motivi per far luogo alla conferma dello stesso nelle funzioni di liquidatore;

## P.Q.M

- omologa ii	concordato	preventivo	proposto	da				
	<del></del>	, con sede in			alle condizioni indicate in ricorso;			
- nomina liqui	datore AVV.	EMANUEL	E ALUIGI	, con	studio i	n Urbania	(PU),	corso
emanuele II 41, al quale affida l'incarico di provvedere alla liquidazione dei beni della								
società, con le								

- nomina il COMITATO DEI CREDITORI nelle persone dei signori:

1)	
2)	
3,	
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento	al
debitore ed al commissario giudiziale – che provvederà a darne comunicazione	0 3
tutti i creditori – nonché per la pubblicazione ed affissione a norma dell'art. 17 l. fa	e a
Urbino, 8.7.2010	all.
II presidente	
(dott. Alessandro Pascolini)	
10146.2010	
E' copia conforme all'originale	
IL CANCEPLIERE-CT (A. dedderi)	